

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1136-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE COSSUTTA)

Comunicata alla Presidenza il 23 gennaio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dello sviluppo economico
col Ministro delle comunicazioni
col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
col Ministro della salute
e col Ministro dell'università e della ricerca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 NOVEMBRE 2006

INDICE

| | | |
|---|-------------|---|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Parere della 5 ^a Commissione permanente | » | 5 |
| Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione | » | 6 |

ONOREVOLI SENATORI. - L'impegno dell'Italia a sviluppare l'attività nel campo della ricerca, della scienza e della tecnologia figura tra gli obiettivi principali nell'epoca presente, in quanto permangono gravi ritardi del Paese, malgrado l'urgenza di introdurre innovazioni finalizzate alla crescita.

In particolare, appare rilevante l'interesse dell'Italia ad espandere la cooperazione su questi temi con la Cina, che è una delle maggiori potenze economiche ed industriali del mondo, la maggiore in assoluto oggi tra le nuove potenze emergenti. L'Accordo quadro in esame risulta quindi uno strumento adatto a far compiere un ulteriore salto di qualità alla cooperazione bilaterale.

Esso fu firmato il 9 giugno 1998 dal Governo Prodi, fu poi presentato in Parlamento nella precedente legislatura e ha dovuto essere riesaminato agli inizi dell'attuale legislatura. Nel frattempo, tuttavia, in attuazione del precedente Accordo in materia, firmato il 6 ottobre 1978 dal Governo Andreotti, la cooperazione bilaterale fra l'Italia e la Cina ha potuto giovare delle biennali riunioni della Commissione mista e della firma di Protocolli esecutivi di quell'Accordo, da ultimo l'XI Protocollo concluso dal Governo Berlusconi nel novembre 2002. Il bilancio di venticinque anni di cooperazione nel campo scientifico e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e la diversificazione che è stata impressa alle relazioni bilaterali in questi settori, come risulta dalla relativa pubblicazione che il Ministero cinese per la scienza e la tecnologia ha curato nella ricorrenza celebrativa del ventennale (1978 - 1998).

Le principali linee guida del nuovo Accordo riguardano la possibilità di concludere intese dirette con strutture locali, l'apertura

alle partecipazioni di Paesi terzi e di organizzazioni internazionali in specifici progetti miranti a favorire la realizzazione di programmi di grande spessore e suscettibili di attivare il finanziamento multilaterale, la creazione di sottocommissioni miste per la gestione di settori prioritari di collaborazione, nonché la possibilità di importazione, con esenzione fiscale, di apparecchiature per le finalità dell'Accordo e facilitazioni per l'ingresso del personale coinvolto nelle attività bilaterali.

Le risorse finanziarie aggiuntive che verranno messe a disposizione della cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale saranno utilizzate per la realizzazione di progetti interessanti i settori prioritari, in particolare l'agricoltura, le infrastrutture e le industrie fondamentali, le industrie a tecnologia avanzata, la ricerca di base, le biotecnologie ed il settore sanitario.

L'Accordo è formato da un preambolo e da dieci articoli. Nel preambolo sono indicate le premesse maturate nel quadro del precedente Accordo bilaterale di cooperazione scientifica e tecnologica, che hanno indotto le Parti a stipulare un nuovo Accordo quadro con riferimento ai benefici apportati dalla cooperazione scientifica e tecnologica imposta sul principio di reciprocità, foriero di equilibrati vantaggi alle Parti contraenti, al contributo offerto dalla cooperazione bilaterale nel settore scientifico e tecnologico allo sviluppo economico e sociale dei due Paesi e al bilancio positivo della cooperazione attuata nel quadro dell'Accordo precedente.

Sulla base delle priorità fissate dalle rispettive politiche di ricerca scientifica e di innovazione tecnologica ed intendendo queste priorità in un quadro di reciproca comple-

mentarietà, l'articolo II dell'Accordo indica i particolari settori che maggiormente si prestano allo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica. L'articolo III stabilisce le attività mediante le quali potrà aver luogo la collaborazione tra i due Paesi nelle forme diversificate qui consentite da una cooperazione che ha raggiunto un alto grado di maturazione ed interessa un ampio spettro di settori. In particolare, la collaborazione si attuerà attraverso lo scambio di personale scientifico e tecnico, lo scambio di documentazione e di informazioni, l'organizzazione congiunta di seminari e conferenze, la realizzazione di progetti di ricerca e di formazione e la traduzione di testi scientifici. L'articolo IV rinvia ai programmi esecutivi che saranno concordati dalle Parti per il tramite della Commissione mista prevista dall'articolo VI, alle collaborazioni dirette tra istituzioni dei due Paesi regolate da apposite convenzioni, alle intese specifiche interessanti settori particolari e alla definizione della ripartizione degli oneri sostenuti dalle due Parti per l'attività prevista dall'Accordo. L'articolo V stabilisce un collegamento tra attività di cooperazione bilaterale e programmi dell'Unione europea e di altri organismi multilaterali, costituendo tra i tre livelli della cooperazione (bilaterale, regionale europea e multilaterale) un opportuno nesso di complementarità teso a valorizzare e predisporre la partecipazione delle istituzioni delle due Parti ad ambiti sempre più vasti di collaborazione.

Il coordinamento e la verifica delle attività di collaborazione sono affidati dall'articolo VI ad una Commissione mista che si riunirà almeno ogni due anni. Lo stesso articolo prevede la costituzione, laddove se ne presenti la necessità, di sottocommissioni con l'inca-

rico di seguire le attività di settori specifici. L'articolo VII indica le facilitazioni che le autorità delle due Parti si impegnano ad accordare per promuovere gli sviluppi della collaborazione per quanto concerne l'ingresso e l'uscita dal territorio del personale qualificato e l'introduzione, in esenzione da imposte, delle apparecchiature necessarie per la realizzazione dei progetti e programmi. La delicata materia relativa ai diritti sulla proprietà intellettuale viene regolata nell'Allegato all'Accordo al quale fa riferimento l'articolo VIII che prevede che i diritti sulla proprietà intellettuale siano soggetti alla legislazione nazionale. L'articolo IX prescrive la cessazione della validità del precedente Accordo del 1978 alla data di entrata in vigore del presente, fermo restando che le attività condotte nell'ambito dell'Accordo precedente dovranno essere portate a termine anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Accordo.

Nell'articolo X infine viene definita, tra l'altro, la durata quinquennale dell'Accordo, tacitamente rinnovabile, con possibilità di conclusione dei programmi e delle intese preventivamente concordati, per l'attuazione del quale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, la spesa di euro 403.955 per l'anno 2007, di euro 395.675 per l'anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009.

Sulla base delle suddette considerazioni la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato nella parte che attiene all'esercizio finanziario di riferimento delle disposizioni di copertura.

COSSUTTA, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

17 gennaio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 3 sia così riformulato:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 403.955 per l'anno 2007, di euro 395.675 per l'anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 403.955 per l'anno 2007, di euro 395.675 per l'anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 403.955 per l'anno 2007, di euro 395.675 per l'anno 2008 e di euro 403.955 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente **riduzione** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2007-2009**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2007**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico

